Allegato 4

AVVISO RIVOLTO AI COMUNI PER LA SELEZIONE DI N. 3 PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI INDOOR DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

**Linee guida per la definizione degli “interventi di nuova costruzione” e per indicazioni operative in merito al rispetto del Principio Do no significant harm (cd. DNSH)**

Nell’individuazione degli interventi identificabili come “nuove costruzioni”, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dalla Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (di seguito “Direttiva EPBD”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 8 maggio 2024.

Nello specifico, al fine di individuare gli interventi di nuova costruzione, il riferimento è l’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che fornisce la seguente definizione di “interventi di nuova costruzione”:

*..“quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:*

*e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);*

*e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;*

*e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;*

*e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;*

*e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (27)*

*e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;*

*e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato*

Si sottolinea che le proposte progettuali presentate dovranno necessariamente prevedere la realizzazione di nuovi edifici, che garantiscano un fabbisogno globale di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto agli edifici a energia quasi zero (NZEB). Si rimanda, pertanto, alla Direttiva EPBD, pubblicata in GUUE dell’8 maggio 2024, che fornisce all’articolo 2, tra le altre, le seguenti definizioni:

*1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni;*

*[…]*

*3) «edificio a energia quasi zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze;*

**Principio Do no significant harm (cd. DNSH)**

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

* alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
* all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
* all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
* all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
* alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
* alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Sulla base della Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche contenuta, da ultimo, nella Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, alla misura M5C2I3.1 “Sport ed inclusione sociale” trova applicazione la Scheda n. 1 – Regime 1 per gli interventi di nuova costruzione tenuti, in termini di performance di efficienza energetica, a garantire un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno 20% rispetto agli standard nearly Zero-Energy Buildings.

Il Soggetto Attuatore è tenuto pertanto ad impegnare il progettista ad una puntuale disamina della Scheda n. 1 applicabile al Regime n. 1 per la redazione della Relazione di sostenibilità e pedissequa asseverazione, da predisporre nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida MIMS di luglio 2021 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

In sintesi, il rispetto del principio del DNSH sarà oggetto di controllo durante tutte le fasi del ciclo del progetto:

* in fase di selezione del Comune beneficiario e aggiudicazione degli appalti, tramite verifica dell’assunzione delle relative obbligazioni;
* a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, tramite verifica del caricamento su Regis dell’asseverazione rilasciata dal Progettista sulla Relazione di sostenibilità e delle checklist ex ante applicabili alla Scheda 1 Regime 1 accluse alla Guida operativa su richiamata;
* nel corso dell’esecuzione dei lavori, tramite controlli formali e sostanziali sulla documentazione allegata ai SAL e ai Certificati di pagamento;
* in fase di collaudo, tramite verifica della documentazione allegata al Verbale di Collaudo e delle checklist ex post applicabili alla Scheda 1 Regime 1 accluse alla Guida operativa su richiamata, da caricare sul sistema Regis.

In merito alla compilazione delle checklist DNSH, si richiama l’attenzione alle FAQ pubblicate sul sito Italia Domani al link <https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/il-principio-dnsh.html>, ed in particolare al quesito che si riporta di seguito:

**“Se si risponde “NO” o “NON APPLICABILE” a uno o più vincoli delle check list di controllo DNSH, il principio risulta comunque verificato?**

*[...]*

*Per quanto riguarda le***check list ex ante***:*

***Risposta affermativa “SI”****: rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuata nella check list, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l’utilizzo.*

***Risposta “NON APPLICABILE”****: come specificato non tutti i vincoli sono necessariamente applicabili a tutti gli interventi. Infatti, nel caso in cui l’intervento non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna “NON APPLICABILE” andranno esplicitate le ragioni di non applicabilità. Esempi di non applicabilità possono essere:*

* *nel caso di ristrutturazioni di edifici che non hanno comportato il rifacimento degli impianti idrici, non sono applicabili i requisiti di risparmio idrico DNSH richiamati per le utenze;*
* *nel caso di interventi di ristrutturazione su edifici costruiti successivamente al bando dell’amianto (1992), non è necessario svolgere un censimento dei Manufatti Contenenti Amianto;*
* *nel caso di interventi che non hanno comportato la produzione di rifiuti da demolizione, non si applica il requisito della destinazione ad una operazione “R” (recupero rifiuti) del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione.*

***Risposta negativa “NO”****: Se il vincolo è applicabile, ma non è stato ancora tenuto in conto, andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico:*

***1)****che è possibile sanare tale lacuna;*

***2)****le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.*

*Con riferimento alle***check list ex post***, si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:*

* *quindi con****risposta “SI”****, se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.*
* *con risposta****“NON APPLICABILE”****specificando le motivazioni.*

*Eventuali risposte****NO****che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.*

*Resta in ogni caso alle Amministrazioni titolari la valutazione delle*check list*compilate e la conseguente decisione ultima su quali interventi portare a rendicontazione.”*